R.G. n. 1826/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il G.E.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/09/2025,

premesso che C e F hanno agito esecutivamente nei confronti di M e Z sottoponendo a pignoramento, tra gli altri, le somme loro dovute da Srl a titolo di compenso per la carica di amministratori rivestita nella predetta società;

premesso che, nell'ambito della presente procedura, ha svolto intervento G per un credito pari ad euro 25.868, 77;

premesso, infine, che la dichiarazione negativa resa in data 16.9.2024 dal legale rappresentante della terza pignorata Srl ha indotto il creditore intervenuto a contestare tale dichiarazione e a chiedere di procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo, volto a dimostrare la sussistenza di crediti vantati dagli esecutati, a titolo di compenso e di rimborso spese, nei confronti società terza pignorata;

letto la memoria difensiva 13.12.2024 depositata ex art. 549 c.p.c. dal creditore intervenuto G ;

letta la memoria difensiva del terzo pignorato Srl depositata in data 13.2.2025;

letto la nota difensiva depositata nell'interesse dei debitori esecutati;

lette le ulteriori memorie autorizzate depositate dalle parti in esito al deposito della perizia contabile;

istruito il procedimento ex art. 549 c.p.c. a mezzo di perizia volta a verificare la sussistenza di somme ancora dovute a M e Z , a titolo di compenso e di rimborso spese, a partire dalla delibera assembleare di fusione del 20.7.2020 fino data di notifica del pignoramento (11.89.2024), nonché quelle loro dovute, per i medesimi titoli, successivamente a detta notifica;

osserva quanto segue.

La ricostruzione contabile operata dalla CTU nominata, dott.ssa , ha accertato un credito vantato dai debitori nei confronti della Srl, a titolo di rimborso utenze, pari ad euro 3.000,00, ancora dovuto al momento della notifica del pignoramento, in quanto rispetto ad

Firmato Da: ROSATO MARIA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a175e18d00ec26e01851e15e5e03713

esso non risulta documentalmente comprovato né l'avvenuto pagamento, né formalizzata alcuna rinuncia da parte di M e Z ("*Non vi è invece idonea documentazione per riconoscere il pagamento della residua somma relativa al rimborso utenze, per cui permane un credito di euro 1.300 per Z ed euro 1.700 per M* ": a pag. 19, perizia e "*in quanto non risulta in atti, né successivamente prodotto, alcun verbale di rinuncia ovvero di rettifica dell'assemblea a tali importi spettanti ai sigg.ri M e Z come espressamente previsto dai verbali di assemblea 2022 ..* " : a pag. 22-23, perizia).

L'accertamento relativo all'esistenza crediti maturati dai debitori a titolo di compensi spettanti in quanto consiglieri di amministrazione della Srl ha, invece, dato esito negativo, in quanto al momento della notifica del pignoramento, sulla base della documentazione prodotta dalla terza pignorata - dichiarata ammissibile, anche se tardivamente prodotta - risultavano essere già stati corrisposti ai debitori.

Le sopresposte conclusioni peritali possono essere recepite da questo Giudice integralmente, in ragione delle motivazioni poste dalla CTU a sostegno delle considerazioni svolte, tecnicamente e logicamente congrue e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio svoltosi tra la CTU e i consulenti delle parti (Cass. n. 19475/2005).

Le contestazioni sviluppate da nella memoria autorizzata data 16.9.2025 - nella quale ha eccepito l'impignorabilità delle somme accertate ex art. 549 c.p.c. e ne ha dedotto la natura di credito condizionato - non risultano fondate.

Al di là del fatto che la dedotta natura restitutoria/risarcitoria dei tali poste creditorie rileva solo sotto il profilo fiscale, quale elemento che non concorre a formare la base imponibile, l'eccezione di impignorabilità non può essere sollevata dal terzo pignorato, spettando in via esclusiva al debitore (salvo i casi di rilevabilità d'ufficio dal giudice in relazione a cause di impignorabilità previste nell'interesse pubblico in relazione a retribuzioni pensioni: Cass. 23727/2008,).

Inoltre, dal principio di generale responsabilità patrimoniale, di cui all'art. 2740, per il quale debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, discende la regola della generale pignorabilità di ogni credito e, pertanto, i casi di impignorabilità o parziale pignorabilità sono tassativi e non suscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. 967/1985).

Si deve pertanto concludere nel senso della piena pignorabilità delle poste creditorie accertate.

Quanto alla natura condizionata dei crediti in parola, la cui nascita è subordinata, secondo la prospettazione della terza pignorata, alla presentazione di adeguata documentazione giustificativa, varrà evidenziare che anche i crediti sottoposti a termine o condizione possono comunque essere oggetto di espropriazione, sempre che abbiano capacità satisfattiva futura prospettabile al momento dell'assegnazione (Cass. 5235/2004)

Firmato Da: ROSATO MARIA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a175e18d00ec26e01851e15e5e03713

In ogni caso, nella fattispecie esaminata, della sussistenza del credito per rimborso utenze non può dubitarsi in quanto prevista nel verbale di assemblea soci 30.12.2022 e la dedotta condizione sospensiva potrebbe al più attenere alle modalità di esercizio del diritto al rimborso, secondo quanto indicato dalla citata Circolare di Agenzia Entrate (che comunque non è fonte del diritto).

Conclusivamente, può ritenersi accertato in euro 3.000,00 l'importo creditorio vantato da M e Z nei confronti della terza pignorata Srl.

Le spese seguono la soccombenza, secondo il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*nell'esecuzione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla L. n. 228 del 2012, dal D.L. n. 132 del 2014 e dal D.L. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non vanno liquidate sulla base del criterio di regolamentazione delle spese dell'espropriazione forzata (sancito dall'art. 95 c.p.c., ma incompatibile con l'incidente di accertamento), bensì - per analogia, in mancanza di un criterio di regolamentazione "ad hoc" e in ragione della strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento - secondo il principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva la facoltà di compensazione, qualora l'organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c.*" (Cass. 27521/2022).

In ragione degli esiti peritali che hanno accertato crediti spettanti agli esecutati solo in relazione al rimborso utenze, ma non in relazione ai compensi, è equo disporre la compensazione parziale tra le parti della spese nella misura di 1/3, ponendo la restante parte a carico, in solido, di Srl e di M e Z .

Le spese, quindi, sono liquidate a carico della terza pignorata e dei debitori esecutati secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, nell'ambito dello scaglione di riferimento corrispondente al credito accertato (euro 3.000,00), in favore di G e di C e F .

Quanto alle spese di CTU, le stesse vanno poste a carico di Srl che, in ragione della dichiarazione negativa resa, vi ha dato causa.

PQM

accoglie la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo formulata da G ;

accerta che il terzo pignorato Srl è debitrice di Z e M dell'importo di euro 3.000,00, a titolo di rimborso utenze.

Dichiara compensate le spese processuali nella misura di 1/3, ponendole per la restante parte a carico solidale di Srl e di M e Z e in favore di ciascuna delle parti creditrici e liquidate, per detta percentuale, in euro 1.134,00, oltre a spese generali forfetarie, IVA e CPA.

Firmato Da: ROSATO MARIA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a175e18d00ec26e01851e15e5e03713

Dispone l'assegnazione delle somme accertate con separato provvedimento.

Si comunichi.

Vicenza, 6 marzo 2026

Il Giudice

Maria Antonietta Rosato

Firmato Da: ROSATO MARIA ANTONIETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5a175e18d00ec26e01851e15e5e03713